REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 653 del Registro

OGGETTO: T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2 e 3 – Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Avetrana. – Rettifica DGR n. 1640 dell'08.10.2020 e relativo DPGR n. 385 del 06.09.2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO l'art. 38 comma 2 della predetta Legge regionale, il quale dispone che per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP all'atto dell'estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti.

VISTO Il comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "*Trasferimento e alienazione*" il quale dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

VISTO il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 26/2020, il quale dispone che tutte le strade ricadenti nei comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso Comune per l'interesse pubblico che rivestono.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 *quater*, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 2, dell'art. 22 *ter,* al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento al comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Avetrana (TA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

VISTA la deliberazione n. 1640 dell'08.10.2020 con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi del comma 2, dell'art. 22 *ter* della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Avetrana (TA), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione.

VISTO che in attuazione della citata deliberazione, con Decreto n. 385 del 06/09/2024, regolarmente iscritto nei registri immobiliari ai nn. 11882/8879 in data 30/04/2026 e costituente formale titolo di proprietà, si è proceduto al definitivo trasferimento delle predette infrastrutture stradali in favore del Comune di Avetrana.

VISTO che alla luce di ulteriori e puntuali verifiche è emerso che nell'elenco delle infrastrutture pubbliche stradali da trasferire in favore del Comune di Avetrana, come riportato nell'Allegato "A" sono stati inclusi, per mero errore materiale, anche i cespiti individuati in catasto al Fg. 30, p. lle 259, 260 e 595, i quali non risultano classificati tra le infrastrutture pubbliche stradali di proprietà dell'ex Ersap.

VISTA la deliberazione 1502 del 03.11.2026 con cui la Giunta regionale ha rettificato l'elenco catastalmente individuate nell' Allegato "A" delle infrastrutture pubbliche stradali, di proprietà dell'ex ERSAP, da trasferire a titolo gratuito in favore del Comune di Avetrana (TA), ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 22 ter della L.R. 4/13 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. 26/2020, già approvato con DGR 1640 del 08.10.2020.

D E C R E T A

Articolo 1

Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Avetrana (TA), ai sensi dell'art. 22 *ter* comma 2 della L. R. n. 4/2013 e s.m.i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 1640 dell'08.10.2020 e della successiva delibera n. 1502 del 03.11.2026, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Avetrana (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Articolo 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Articolo 3

I cespiti oggetto di trasferimento a titolo gratuito, individuati catastalmente nell'Allegato "A", quale elenco rettificato delle infrastrutture stradali pubbliche già di proprietà dell'ex ERSAP, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1502 del 03.11.2026, sono identificati al Catasto Terreni del Comune di Avetrana come segue:

- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 3 – particella 140, superficie ha. 0.06.60;**
- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 5 – particella 161, superficie ha. 0.14.98**
- **Loc. Maremonti 1^, Foglio 5 – particella 167, superficie ha. 0.12.56;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 50, superficie ha. 0.00.84;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 51, superficie ha. 0.00.56;**
- **Loc. Centonze 2^, Foglio 20 – particella 52, superficie ha. 0.34.30;**

- **Loc. Centonze 2^, Foglio 21 – particella 58, superficie ha. 0.24.60;**
- **Loc. Centonze, Foglio 29 – particella 124, superficie ha. 0.04.98;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 36, superficie ha. 0.10.27;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 43, superficie ha. 0.49.53;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 44, superficie ha. 0.15.30;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 49, superficie ha. 0.02.30;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 61, superficie ha. 0.20.50;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 80, superficie ha. 0.18.25;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 99, superficie ha. 0.59.28;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 109, superficie ha. 0.04.09;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 123, superficie ha. 0.55.92;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 181, superficie ha. 0.06.50;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 194, superficie ha. 0.01.37;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 211, superficie ha. 0.19.63;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 219, superficie ha. 0.14.16;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 263, superficie ha. 0.01.00;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 264, superficie ha. 0.19.03;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 271, superficie ha. 0.01.00;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 272, superficie ha. 0.05.10;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 283, superficie ha. 0.01.15;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 284, superficie ha. 0.81.18;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 313, superficie ha. 0.33.80;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 333, superficie ha. 0.04.68;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 359, superficie ha. 0.04.08;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 439, superficie ha. 0.17.99;**
- **Loc. Centonze, Foglio 30 – particella 593, superficie ha. 0.09.30;**
- **Loc. Centonze ex 44, Foglio 30 – particella 617, superficie ha. 0.46.25;**
- **Loc. Rescio 2^, Foglio 40 – particella 709, superficie ha. 0.00.39;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 110, superficie ha. 1.51.49;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 195, superficie ha. 0.00.06;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 212, superficie ha. 0.00.06;**

- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 213, superficie ha. 0.00.81;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 239, superficie ha. 0.00.85;**
- **Loc. Ranieri, Foglio 41 – particella 343, superficie ha. 0.52.65;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 78, superficie ha. 0.42.90;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 80, superficie ha. 0.32.21;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 119, superficie ha. 0.30.78**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 324, superficie ha. 0.00.96;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 325, superficie ha. 0.06.21;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 46 – particella 382, superficie ha. 1.78.84;**
- **Loc. Abatemasi, Foglio 48 – particella 358, superficie ha. 0.71.38.**

Articolo 4

Di dare atto che il presente provvedimento è adottato a parziale modifica del DPGR 385 del 06/09/2024, giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 03.11.2026, con la quale è stato rettificato l'elenco, catastalmente individuato, delle infrastrutture pubbliche stradali, di proprietà dell'ex ERSAP, da trasferire a titolo gratuito in favore del Comune di Avetrana (TA). I cespiti censiti in catasto al Foglio 30, particelle 259, 260 e 595, non rientrando nel novero delle suddette infrastrutture pubbliche stradali, saranno pertanto ricondotti alla loro originaria intestazione catastale.

Articolo 5

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Avetrana (TA) dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Articolo 6

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di

Avetrana (TA), agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Articolo 7

Il Comune di Avetrana (TA) è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento volturale sono a totale carico del Comune di Avetrana (TA), ai sensi dell'art. 22 nonies, comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Articolo 8

La notifica del presente provvedimento è demandata al Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria della Sezione Demanio e Patrimonio.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

* * * *

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti organi indirizzo politico", ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione.

Bari, lì 25 novembre 2026

DECARO

ANTONIO
DECARO
25.11.2026
15:36:55
GMT+01:00